

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 272 DEL 24.09.2020

---

OGGETTO: RAGIONERIA – RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE  
REP. N. 7154 DEL 18.03.2016 - DETERMINAZIONI

---

L'anno duemilaventi il ventiquattro del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

| COGNOME E NOME         | CARICA       | PRESENTE | NOTE  |
|------------------------|--------------|----------|-------|
| CORRADINO CLAUDIO      | SINDACO      | SI       | ===== |
| MOSCAROLA GIACOMO      | VICE SINDACO | SI       | ===== |
| TOSI SILVIO            | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| GREGGIO BARBARA        | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| BESSONE GABRIELLA      | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| SCARAMUZZI ISABELLA    | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| GAGGINO MASSIMILIANO   | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO | ASSESSORE    | SI       | ===== |

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**RAGIONERIA – RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE REP. N. 7154 DEL 18.03.2016 - DETERMINAZIONI**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n.25 del 12/1/2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale all'Istituto di credito UNICREDIT S.P.A. a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Comune;
- che l'aggiudicazione è avvenuta a seguito di apposita gara con procedura aperta e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa espletata ai sensi del D. Lgs 163/2006;
- che in esecuzione della suddetta determinazione è stata stipulata in data 18/3/2016 la Convenzione rep. 7154 tra il Comune di Biella e Unicredit S.p.a. con sede legale in Roma via Alessandro Specchi n. 16 CF/P.IVA 00348170101 per il periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2020;

Rilevato:

- che l'art. 3, comma 1 della convenzione in scadenza stabilisce che *"La presente convenzione avrà durata dal 1/4/2016 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata, d'intesa, fra le parti e per non più di una volta ai sensi dell'art. 210, primo comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti."*;
- che, per l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali, la disciplina prevista dall'art. 210 del Tuel è integrata dalla disciplina generale degli appalti di servizi;
- che gli atti di gara hanno previsto la possibilità di rinnovo della convenzione e che ai fini della formulazione dell'offerta e dell'art. 29, comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, il valore stimato per l'affidamento, per l'intero periodo, compreso l'eventuale rinnovo, venne quantificato in € 354.759,30;

Dato atto che:

- il servizio in oggetto è stato svolto dall'attuale Tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate;
- la scelta di esercitare tale facoltà garantisce la gratuità di un servizio che attualmente sul mercato è ormai svolto solo a titolo oneroso, con costi talvolta rilevanti a carico degli enti;
- l'esito complessivo della gestione del servizio può ritenersi positivo e che dunque può essere valutata favorevolmente la possibilità esplicitamente prevista dalla convenzione sopra richiamata e dai documenti di gara.

Rilevato che l'istituto UNICREDIT S.P.A., interpellato in merito, ha dichiarato con nota del 21/8/2020 prot. 0036635/2020 la propria disponibilità al rinnovo della convenzione

alle stesse condizioni attualmente in essere e proponendo contestualmente una riduzione del tasso sulle anticipazioni di cassa e alcuni miglioramenti informatici e procedurali a titolo gratuito;

Ritenuto in proposito alle modifiche offerte quanto segue:

- è noto che il rinnovo del rapporto contrattuale, ipotesi ben diversa dalla mera proroga del rapporto contrattuale, ben può contemplare anche una rinegoziazione delle originarie condizioni che non integri, però, una modifica sostanziale di queste in danno di altri eventuali competitori;
- che al riguardo la Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14, ha chiarito che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne derivano ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che tali disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale e che ciò avvenga, come ha chiarito la Corte, quando le modifiche previste hanno l'effetto:
  - a) di estendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti;
  - b) di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario;
  - c) di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, *«se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi»*.

Considerato che nessuna di tali ipotesi, integranti una modifica sostanziale dell'originario rapporto contrattuale e recepite espressamente nella nuova normativa sui contratti pubblici dall'art. 106, comma 1, lett. e), e comma 4, lett. a), b), c) e d), del d. lgs. n. 50 del 2016, si è verificata nel caso di specie;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni sopra esposte e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon andamento del servizio si ritiene pertanto indispensabile l'opzione del rinnovo del contratto, prevista in convenzione rep. 7154 tra il Comune di Biella e Unicredit S.p.a. con sede legale in Roma via Alessandro Specchi n. 16 CF/P.IVA 00348170101, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12 /2024;
  2. di dare mandato al dirigente del settore programmazione economica di predisporre tutti gli atti necessari al rinnovo della convenzione di cui trattasi.
-